



**Comune di Braggio**

**Cantone dei Grigioni**

# **REGOLAMENTO SUL CIMITERO**



## Indice

<b>CAPITOLO 1.....</b>	<b>4</b>
GENERALITÀ .....	4
SORVEGLIANZA E AMMINISTRAZIONE .....	4
<i>Art. 1 Base legale .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 Autorità competente.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 Amministrazione sorveglianza.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 Delega.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 Orari di apertura e di chiusura.....</i>	<i>4</i>
FUNERALI.....	4
<i>Art. 7 Notifica di decesso.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 Data d'inumazione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 Servizio funebre.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 Norme di polizia.....</i>	<i>5</i>
<b>CAPITOLO 2.....</b>	<b>5</b>
INUMAZIONI .....	5
DIRITTO .....	5
<i>Art. 11 Diritte all'inumazione.....</i>	<i>5</i>
NORME GENERALI.....	5
<i>Art. 12 Autorizzazione.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13 Orario delle inumazioni.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 14 Tipo di cassa.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 15 Contenuto della bara.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 16 Procedura di sepoltura.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 17 Ordine di sepoltura.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 18 Tipo di sepoltura.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 19 Urne cinerarie - Loculi.....</i>	<i>6</i>
CONCESSIONI E SCADENZE .....	6
<i>Art. 20 Concessioni.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 21 Domanda di concessione.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 23 Soppressione del cimitero.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 24 Rientro in possesso.....</i>	<i>7</i>
<b>CAPITOLO 3.....</b>	<b>7</b>
ESUMAZIONE.....	7
NORME GENERALI.....	7
<i>Art. 25 Esumazioni ordinarie.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 26 Ossario comune.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 27 Oggetti di valore.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 28 Posto libero.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 29 Esumazioni straordinarie.....</i>	<i>8</i>

<b>CAPITOLO 4.....</b>	<b>8</b>
ORGANIZZAZIONE.....	8
SUDDIVISIONE DEL CIMITERO .....	8
<i>Art. 30 Piano delle sepolture.....</i>	<i>8</i>
NORME DI EDILIZIA .....	8
<i>Art. 31 Dimensione fosse.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 32 Esecuzione fosse .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 33 Autorizzazione per ricordi funebri.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 34 Posa di ricordi.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 35 Validità dell'autorizzazione.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 36 Messa in opera.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 37 Rimozione di lapidi e monumenti.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 38 Manutenzione monumenti e tombe.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 39 Responsabilità del Comune per danni.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 40 Piantagioni private .....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 41 Fiori nei fiamedi (Sostituire fiamedi con loculi).....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 42 Iscrizione su lastre dei loculi.....</i>	<i>10</i>
TARIFFE .....	11
<i>Art. 43 Sepoltura .....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 44 Autorizzazioni.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 45 Adeguamento.....</i>	<i>11</i>
<b>CAPITOLO 5.....</b>	<b>12</b>
DISPOSIZIONI FINALI .....	12
<i>Art. 46 Diritto sussidiario.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 47 Disposizioni penali.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 48 Opere abusive.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 49 Contestazioni.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 50 Entrata in vigore.....</i>	<i>12</i>

## Capitolo 1

### **Generalità**

#### **Sorveglianza e amministrazione**

##### **Art. 1 Base legale**

Il Comune politico esercita la sorveglianza sul cimitero come previsto dalla legge cantonale sull'igiene pubblica del 2 dicembre 1984 e dall'ordinazione cantonale sulle sepolture del 27 ottobre 1998.

##### **Art. 2 Autorità competente**

L'autorità competente è il Municipio.

##### **Art. 3 Amministrazione sorveglianza**

Il Municipio con il proprio personale cura:

- la manutenzione del cimitero per quanto è di competenza del Comune;
- l'ordine;
- il disciplinamento e l'osservazione dei diritti e degli obblighi derivanti ai privati delle concessioni;
- l'esecuzione delle inumazioni di salme e ceneri;
- l'esecuzione delle esumazioni ordinarie.

##### **Art. 4 Delega**

Il Municipio può delegare ad un custode la sorveglianza, la manutenzione e il servizio di pulizia del cimitero.

##### **Art. 5 Orari di apertura e di chiusura**

L'orario di apertura del cimitero è fissato dal Municipio, secondo le stagioni e le circostanze.

### **Funerali**

##### **Art. 7 Notifica di decesso**

Ogni decesso nel Comune deve essere notificato all'Ufficio dello stato civile. La notifica deve essere accompagnata dalla dichiarazione del medico attestante la causa del decesso.

##### **Art. 8 Data d'inumazione**

L'Ufficio dello stato civile o la polizia comunale, d'intesa con i familiari, fissano la data e l'orario per l'inumazione, tenuto conto del certificato medico, e dell'ordinanza cantonale sulle sepolture.

## **Art. 9 Servizio funebre**

Il servizio funebre è organizzato dai familiari ed è a loro carico.

Al collocamento della bara è presente un delegato del Comune.

Il Municipio provvede al servizio solo nei casi in cui il defunto non può essere rappresentato da familiari

## **Art. 10 Norme di polizia**

Il servizio d'ordine durante i funerali è di competenza della polizia.

## Capitolo 2

### **Inumazioni**

#### **Diritto**

### **Art. 11 Diritte all'inumazione**

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le essa:

- a) di persone decesse nella giurisdizione comunale, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- b) di persone decesse fuori dal Comune, ma aventi in esse l'ultimo loro domicilio legale, nonché gli attinenti e i dimoranti;
- c) il Municipio può concedere in via del tutto eccezionale l'inumazione di salme, ceneri ed ossa di persone non domiciliate e non attinenti nel Comune.

### **Norme generali**

### **Art. 12 Autorizzazione**

Nessuna salma e resti di salma possono essere inumati nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

### **Art. 13 Orario delle inumazioni**

Tutte le inumazioni devono essere fatte, di regola, di giorno.

### **Art. 14 Tipo di cassa**

Per le inumazioni nelle fosse è d'obbligo l'uso della cassa di legno dolce. L'uso di casse di legno dure, metalliche o di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione é vietato. Se per esigenza sanitaria o altro devono essere inumati nei campi comunali feretri in metallo, gesso o simili la fossa deve essere scavata a m 2.00 di profondità. In questi casi, immediatamente prima della sepoltura, si curi in maniera decorosa che il feretro, rispettivamente la salma abbiano sempre una sufficiente aereazione, particolarmente se si rende necessario l'uso della plastica. Il Municipio si riserva il controllo per mezzo di un suo incaricato.

## **Art. 15      Contenuto della bara**

Una bara deve contenere solo una salma. Solo la madre e il neonato, morti nel momento del parto, possono essere chiusi nella stessa bara.

## **Art. 16      Procedura di sepoltura**

Le fosse per le inumazioni sono scavate volta per volta. Nel procedere alla sepoltura si deve avere cura che la terra levata per prima sia posata attorno al feretro e l'ultima (con le reliquie rinvenute) posata sopra lo stesso. In seguito la fossa deve essere riempita con il residuo materiale e formato un cumulo.

## **Art. 17      Ordine di sepoltura**

L'ordine di sepoltura é stabilito dal Municipio secondo particolari direttive di pianificazione in riferimento al piano regolatore del cimitero.

Il Municipio provvede ad allestire il necessario registro delle fosse.

## **Art. 18      Tipo di sepoltura**

Nel cimitero sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- tombe per bambini fino all'età di 12 anni;
- tombe singole;
- loculi per urne cinerarie.

## **Art. 19      Urne cinerarie - Loculi**

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse e portanti l'indicazione del nome del defunto, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere depositate nei loculi del famedio. Un loculo può contenere al massimo due urne. La sistemazione dell'urna nell'apposito loculo assegnato dal Municipio in ordine progressivo deve avvenire alla presenza del delegato municipale.

## **Concessioni e scadenze**

### **Art. 20      Concessioni**

1. Tombe singole e tombe per bambini:

Inizio concessione      al decesso.

Scadenza concessione    minimo 20 anni non rinnovabile.

2. Loculi per urne cinerarie (famedio):

Inizio concessione      al decesso.

Scadenza concessione    30 anni rinnovabile per periodi di 20 anni.

3. Disposizioni transitorie per i loculi cinerari

È data la possibilità di collocare le urne poste nelle tombe o presso famigliari nei loculi cinerari; secondo le disposizioni previste dal vigente Regolamento; le tasse sono definite nell'articolo no. 43 pto. 2.

## **Art. 21 Domanda di concessione**

Per ogni concessione deve essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione. Per l'ottenimento di una concessione di cui all'art. 20, punto 2 e 3 per il suo rinnovo, deve essere inoltrata istanza scritta e completa di tutte le generalità, al Municipio.

## **Art. 22 Avviso di scadenza**

Sei mesi prima della scadenza della concessione il Municipio ne dà avviso agli interessati.

## **Art. 23 Soppressione del cimitero**

Tutte le concessioni cadono con la soppressione del cimitero.

## **Art. 24 Rientro in possesso**

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque particella concessa, quando ciò si renda necessario per ampliamento o per modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei relativi resti, la ricostruzione della tomba e del monumento.

## Capitolo 3

### **Esumazione**

#### **Norme generali**

### **Art. 25 Esumazioni ordinarie**

- a) È vietata l'esumazione prima che sia trascorso il termine di conservazione della tomba
- b) Alla scadenza delle concessioni le salme o i loro resti possono essere rimossi, per decisione del Municipio, dando avviso ai familiari del defunto, prima di procedere alla rimozione. Al momento della rimozione i parenti devono essere avvisati.

### **Art. 26 Ossario comune**

Le ossa rinvenute nelle fosse in occasione delle esumazioni ordinarie possono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, in assenza di altre disposizioni degli interessati, o risepellite. In particolare le ossa reclamate possono essere collocate in fosse occupate da altre salme salvo disposizioni contrarie del Municipio.

### **Art. 27 Oggetti di valore**

Oggetti di valore rinvenuti sono di proprietà dei parenti del defunto. Qualora i parenti non sono più rintracciabili, tali oggetti diventano di proprietà comunale.

## **Art. 28 Posto libero**

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata.

## **Art. 29 Esumazioni straordinarie**

1. Motivi per l'esumazione straordinaria
  - a) a richiesta motivata dei familiari o del Comune e previa autorizzazione del Dipartimento cantonale competente;
  - b) per ordine dell'Autorità giudiziaria;
  - c) per la sistemazione del cimitero;
2. Disposizioni per le esumazioni straordinarie
  - a) salvo nel caso di cui all'articolo 29, pto. 1.a), nessuna salma può essere esumata prima che siano trascorsi venti anni dalla inumazione senza il consenso dell'Autorità cantonale e senza il rappresentante del Municipio. Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti;
  - b) prima dell'esumazione deve essere presente il medico distrettuale, che darà i necessari ordini di polizia sanitaria;
  - c) il trasporto di una salma esumata è possibile solo con il permesso del medico distrettuale e secondo le sue istruzioni;
  - d) le carte di passo per cadaveri sono rilasciate dai medici distrettuali o dai loro sostituti.

## Capitolo 4

### **Organizzazione**

#### **Suddivisione del cimitero**

### **Art. 30 Piano delle sepolture**

L'area del cimitero é suddivisa dal Municipio secondo l'uso così organizzato:

Cimitero

Area per inumazioni

Loculi

### **Norme di edilizia**

### **Art. 31 Dimensione fosse**

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

- a) fosse per bambini  
m 1.50 di lunghezza, m 0.60 di larghezza e m 1.50 di profondità;



- b) fosse per adulti:  
m 2.00 di lunghezza, m 0.70 di larghezza e m 1.80 di profondità;
- c) distanza laterale da fossa a fossa m 0.50.

### **Art. 32 Esecuzione fosse**

Le fosse devono venire eseguite secondo indicazioni del Municipio.

### **Art. 33 Autorizzazione per ricordi funebri**

Per la costruzione di tombe, la posa di lapidi, o ricordi di qualsiasi natura, deve essere inoltrata domanda scritta al Municipio corredata dai relativi disegni in duplo. E' necessario indicare il testo delle iscrizioni e la designazione delle decorazioni e del materiale che si vuole adoperare.

Il Municipio ha la facoltà di imporre al progetto quelle modifiche di carattere formale dettate dalle vigenti disposizioni.

### **Art. 34 Posa di ricordi**

E' permessa la posa di cordonate e, dopo 12 mesi dal decesso, lapidi o monumenti, con le seguenti dimensioni:

#### Adulti

altezza massima m 0.90

larghezza m 0.70

lunghezza m 1.70

#### Bambini

altezza massima m 0.60

larghezza m 0.60

lunghezza m 1.00

### **Art. 35 Validità dell'autorizzazione**

Le autorizzazioni hanno una validità di 12 mesi riservata la richiesta del rinnovo e il pagamento della relativa tassa fissata all'articolo no. 44.

### **Art. 36 Messa in opera**

Le lapidi ed i monumenti devono essere trasportati già pronti per la messa in opera e non possono essere lavorati all'interno del cimitero.

Non è permesso nessun lavoro nei giorni festivi e la vigilia, come pure nel periodo dal 28.10. all' 8.11.

### **Art. 37 Rimozione di lapidi e monumenti**

La rimozione di monumenti e ricordi funerari è di competenza del Municipio previo comunicazione ai famigliari

### **Art. 38 Manutenzione monumenti e tombe**

Qualora i ricordi funebri necessitino di riparazioni o siano caduti in deperimento, è obbligo degli interessati di eseguire i lavori necessari nel termine assegnato. Nel caso in cui il proprietario non dà seguito, il Municipio provvede alla riparazione a spese degli interessati. Così dicasi anche per la pulizia delle tombe per la ricorrenza dei morti non eseguita entro il 25 ottobre. Il Municipio provvede alla posa dei sostegni perimetrali di fosse abbandonate.

### **Art. 39 Responsabilità del Comune per danni**

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni recati da terzi.

### **Art. 40 Piantagioni private**

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori o di arbusti sempre verdi sulle sepolture è vietata. Le piante sempre verdi non devono superare l'altezza di m 0.50. Quando i fiori e gli arbusti coltivati sulle sepolture sporgono dallo spazio assegnato o superano l'altezza prevista, il Municipio può farli regolare a spese degli interessati.

### **Art. 41 Fiori nei loculi**

Nei loculi i fiori vanno collocati nel vaso centrale. E' vietata la posa di altri vasi.

### **Art. 42 Iscrizione su lastre dei loculi**

Le iscrizioni sulle lastre di pietra dei loculi per urne cinerarie devono essere eseguite secondo le modalità grafiche stabilite. (Nome, cognome, anno di nascita e di morte, ev. fotografia).  
Le iscrizioni devono essere sottoposte al Municipio per l'approvazione.

## **Tariffe**

### **Art. 43 Sepoltura**

1. Tasse di sepoltura (concessioni e inumazioni)
  - a) Per i domiciliati fr. 0.-
  - b) Per le persone che sono state domiciliate nel Comune e gli attinenti fr. 500.-
  - c) Per le persone che non sono mai state domiciliate nel Comune fr. 1'000.-
2. Loculi per urne cinerarie
  - a) Per i domiciliati
    - Loculi singoli fr. 500.-
    - Rinnovo loculi singoli fr. 250.-
  - b) Per le persone che sono state domiciliate nel Comune e per gli attinenti
    - Loculi singoli fr. 1'000.-
    - Rinnovo loculi singoli fr. 500.-
  - c) Per le persone che non sono mai state domiciliate nel Comune
    - Loculi singoli fr. 1'500.-
    - Rinnovo loculi singoli fr. 750.-

### **Art. 44 Autorizzazioni**

#### Posa di monumenti e lapidi

E' fissata una tassa di autorizzazione per la posa di monumenti e lapidi di fr. 100.-

### **Art. 45 Adeguamento**

Il Municipio è competente ad adeguare le tariffe secondo l'indice del costo delle costruzioni (100%, 12.2007) e secondo investimenti futuri.

## Capitolo 5

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 46 Diritto sussidiario**

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti cantonali vigenti in materia.

#### **Art. 47 Disposizioni penali**

Chiunque contravviene al presente regolamento o rechi danno ai cimiteri è punito con una multa da fr. 100.- a fr. 1'000.-, è riservata l'azione penale e di risarcimento dei danni.

#### **Art. 48 Opere abusive**

Tutte le opere costruite abusivamente devono essere demolite.

#### **Art. 49 Contestazioni**


Il Municipio decide le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

#### **Art. 50 Entrata in vigore**

Questo regolamento entra in vigore dopo l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale e con l'approvazione del Dipartimento cantonale d'Igiene e Sanità. Il presente regolamento è applicabile anche per tutte le richieste inoltrate prima dell'entrata in vigore e non ancora accordate. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in materia.

Così deciso dall'Assemblea comunale del 30 settembre 2007.

Il sindaco, G. Minotti



Il segretario, C. Pedrotti

